



COMUNICATO STAMPA DEL 28 AGOSTO 2024

Un passo importante verso l'uguaglianza

Pro Familia Svizzera accoglie con favore un'importante decisione del Tribunale cantonale di Neuchâtel in materia di assicurazioni sociali (AVS), iniziata dal suo direttore.

Ai sensi della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la rendita AVS è determinata in base al reddito medio annuo calcolato sul reddito proprio del coniuge finché quest'ultimo non ha raggiunto l'età pensionabile (il reddito non viene ripartito finché entrambi i coniugi non raggiungono l'età pensionabile).

D'altra parte, gli **accrediti per compiti educativi** (assegnati quando uno dei membri della famiglia riduce il proprio orario di lavoro per occuparsi dei figli) sono divisi tra i due coniugi quando uno di essi raggiunge l'età pensionabile (anche se l'altro coniuge continua a lavorare). **Pertanto, secondo la LAVS solo la metà di questi contributi viene utilizzata per calcolare la pensione AVS della persona che ha raggiunto l'età pensionabile.**

Il direttore di Pro Familia Svizzera, il dottor Philippe Gnaegi, ha presentato personalmente ricorso contro una decisione della cassa di compensazione che applicava questa disposizione, invocando il fatto che lui stesso aveva continuato a lavorare al 100% e che la moglie aveva ridotto il suo tasso di occupazione (e quindi il suo stipendio) per prendersi cura dei loro tre figli. Nel caso in questione, quindi, solo la moglie, che aveva raggiunto l'età pensionabile e che aveva ridotto il suo tasso di occupazione all'arrivo dei figli, ha subito le conseguenze finanziarie dell'applicazione di questa disposizione sulla sua pensione AVS. Il ricorrente riteneva che una ripartizione 50/50 degli accrediti per compiti educativi sarebbe stata discriminatoria in questo senso e avrebbe costituito una disuguaglianza di fatto, in quanto solo la moglie aveva subito una perdita economica perché aveva ridotto la sua percentuale lavorativa per occuparsi dei figli, mentre lui aveva continuato a lavorare al 100%.

Di conseguenza, il ricorrente desiderava che alla moglie venisse riconosciuto l'intero importo degli accrediti per compiti educativi fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge¹.

Il tribunale cantonale della Repubblica e del Cantone di Neuchâtel ha accolto questa tesi, che permetterebbe a molte donne (o uomini) in Svizzera che hanno ridotto il loro orario di lavoro per un certo periodo di tempo per occuparsi dei figli di non essere penalizzate. Nel caso in questione, il tribunale cantonale ha ritenuto che la ripartizione 50/50 degli accrediti per compiti educativi costituisca una presunzione di discriminazione indiretta nei confronti delle donne che riducono il proprio orario di lavoro per occuparsi della casa e dei figli.

¹ Lo scopo degli accrediti per compiti educativi è proprio quello di compensare la diminuzione della percentuale di lavoro di un membro della coppia quando questo membro (nella maggior parte dei casi la madre) si occupa dei figli.

Secondo il rapporto statistico annuale dell'AVS 2023, tra le persone sposate il cui altro partner non ha ancora diritto a una pensione (e dunque quando lo splitting non ha prodotto il suo effetto compensatorio), la pensione media per le donne, a causa del loro percorso professionale, è di 1.574 franchi, mentre quella per gli uomini è di 2.047 franchi.

In questo caso concreto è quindi giustificato concedere alla moglie, che ha ridotto l'orario di lavoro per occuparsi dei figli, l'intero importo degli accrediti per compiti educativi fino al raggiungimento dell'età pensionabile di entrambi i genitori.

Questa decisione implicherà la revisione di numerose rendite di vecchiaia in Svizzera.

Fonte: Ricorso contro la decisione dell'ufficio legale della cassa di compensazione del 28.8.2023; decisione del Tribunale cantonale della Repubblica e del Cantone di Neuchâtel del 27 giugno 2024.

Persona di contatto:

Dott. Philippe Gnaegi
Direttore di Pro Familia Svizzera
079 476 29 47
philippe.gnaegi@profamilia.ch